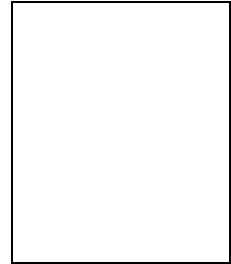


Civile Sent. Sez. 1 Num. 22688 Anno 2026
Presidente: TERRUSI FRANCESCO
Relatore: VELLA PAOLA
Data pubblicazione: 04/07/2026



SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7201/2022 R.G. proposto da:

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (già Banca Popolare di Spoleto S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Feliziani, PEC paolo.feliziani@avvocatispoleto.legalmail.it, elettivamente domiciliato presso l'avvocato Marco Nicolosi, PEC: marconicolosi@ordineavvocatiroma.org

-ricorrente-

contro

Fallimento Spoleto Crediti e Servizi s.c.a.r.l. in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Stanghellini, PEC: lorenzo.stanghellini@firenze.pecavvocati.it

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 717/2021, depositata il 30/12/2021;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2026 dalla Consigliera Paola Vella;

udita la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis;

sentiti i difensori delle parti (avv. Valerio Pratillo Hellmann in sostituzione dell'avv. Paolo Feliziani per la ricorrente; avv. Luigi Giacomo Vigoriti in sostituzione dell'avv. Lorenzo Stanghellini per il controricorrente).

FATTI DI CAUSA

1. — A partire dall'esercizio sociale 2004 e fino all'esercizio del 2014, la controllante Spoleto Crediti e Servizi s.c.a.r.l. (di seguito SCS) e la controllata Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (di seguito BPS) – ora Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (di seguito Banco Desio) – optarono per la tassazione di gruppo ex artt. 117 e ss. del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), con applicazione del regime di "consolidamento fiscale" nei trienni 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012 e 2013-2015 (quest'ultimo interrotto il 16 giugno 2014, a seguito della cessazione del controllo di SCS su BPS, nel cui capitale subentrò come socio di maggioranza Banco Desio), in base al "contratto di consolidamento fiscale" dell'8 marzo 2005, più volte rinnovato. In sostanza, tale regime consentiva di individuare una singola base imponibile per tutte le società del gruppo, facendo sorgere, nei confronti dell'Erario, una sola obbligazione in capo alla controllante, tenuta a presentare un'unica dichiarazione fiscale, per sé e le controllate.

1.1.— In data 1 febbraio 2013, dunque in costanza del regime di consolidamento fiscale, SCS presentò all'Agenzia delle Entrate (di seguito AdE) un'istanza di rimborso della maggiore IRES di gruppo versata nel periodo d'imposta dal 2007 -2011 (per mancata deduzione dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato), riconducibile quasi integralmente alla controllata BPS (€ 2.363.102,46 su complessivi € 2.385.028,00).

1.2. — In data 14 ottobre 2014 BPS trasmise a SCS una nota dal seguente tenore: «[...] quanto ai crediti di imposta che la Banca Popolare di Spoleto vanta sostanzialmente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per complessivi € 2.718.440,07, ma formalmente nei confronti della

Spoletto Credito e Servizi S.C. ("SCS") in virtù delle istanze di rimborso presentate dalla stessa SCS in qualità di controllante e nell'ambito del contratto consolidato fiscale, [...] dovendo tali crediti essere liquidati sul citato conto corrente n. 16110» – intestato a SC – «Vi chiediamo di conferirci (con l'accettazione della presente) un mandato irrevocabile ad addebitare tali somme nel momento in cui le stesse dovessero essere accreditate dall'Agenzia delle Entrate sul citato rapporto, anche con rimborsi parziali (...) , Vi chiediamo in ogni caso di effettuare un "atto ricognitivo" in forma privata da notificare (a cura della Spoletto Crediti e Servizi S.C. o in alternativa dalla Banca in nome e per conto della dichiarante SCS) all'Agenzia delle Entrate, consentendo così alla Banca di poter richiedere alla stessa Agenzia che la futura liquidazione delle somme a credito ed inerenti BPS (...) avvenga sul c/c acceso presso "Banca Popolare di Spoletto S.p.A.", [...] ed intestato alla stessa Banca, anziché sul c/c acceso presso "Banca Popolare di Spoletto S.p.A.", [...] intestato a "Spoletto - Credito e Servizi - Società cooperativa"». In pari data SCS in bonis, dichiarò di accettare la richiesta di BPS, stabilendo che, non appena ricevuto il rimborso da AdE, SCS l'avrebbe riversato a BPS.

1.3. — In data 16 luglio 2015 SCS presentò domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo dinanzi al Tribunale di Spoletto, dandone comunicazione il 23 luglio 2015 a BPS, che il successivo 12 novembre 2015 chiese ad AdE di effettuare il rimborso direttamente nei propri confronti, sulla base della scrittura privata del 14 ottobre 2014. Tuttavia, in data 18 novembre 2015 SCS segnalò ad AdE e a BPS che la propria ammissione al concordato preventivo inibiva qualsiasi operazione che contrastasse con la *par condicio creditorum*.

1.4. — In data 22 settembre 2016 BPS attivò la clausola compromissoria contenuta nell'art. 19 del contratto di consolidamento fiscale, per introdurre «una procedura arbitrale funzionale i) a sentir accertato che l'importo de quo ed i relativi interessi sono di spettanza esclusiva della Banca e ii) a sentir conseguentemente condannata la S.C.S a consegnare detto importo ed i relativi interessi all'Istituto».

1.5. — Il 29 dicembre 2017, in pendenza della procedura arbitrale così attivata, il Tribunale di Spoleto dichiarò il fallimento di SCS.

1.6. — Il Fallimento SCS, pur restando contumace nel giudizio arbitrale, invocò senza esito, attraverso il suo difensore, la dichiarazione di improcedibilità del giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 52 l. fall.

1.7. — In data 11 giugno 2018 il Collegio arbitrale emise il seguente lodo: «A) *l'importo per cui è causa che dall'Agenzia delle Entrate è dovuto, nella misura di Euro 2.363.102,46 ovvero in quella misura che da essa Agenzia sarà ritenuta di legge, quale rimborso della maggiore IRES versata dalla Banca Popolare di Spoleto S.p.A. nei periodi d'imposta dal 2007 al 2011 per mancata deduzione dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, nonché i relativi interessi dovuti, è un credito proprio della ridetta Banca Popolare di Spoleto S.p.A. nei confronti dell'Erario; B) il fallimento della Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop. è tenuto, nelle sue vesti di ex consolidante, a non conteggiare detto importo, ovvero quello che per legge sarà ritenuto dovuto dalla Agenzia delle Entrate, nel proprio patrimonio ed a rimetterlo per intero alla Banca Popolare di Spoleto S.p.A.; C) dichiara il fallimento Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop. tenuto a rimettere detto importo ovvero quello che per legge sarà ritenuto dovuto dalla Agenzia delle Entrate, per intero alla Banca Popolare di Spoleto S.p.A. non appena lo stesso sarà erogato dalla Agenzia delle Entrate [...]*».

1.8. — Il Fallimento SCS ha impugnato il lodo dinanzi alla Corte di Appello di Perugia, ai sensi (tra l'altro) dell'art. 829, comma 1, n. 4), seconda parte, c.p.c., perché "il merito non poteva essere deciso", stante la *vis attractiva* del foro fallimentare ai fini dell'accertamento di ogni tipo di credito verso la società fallita, con l'esclusività del rito ex art. 52 l.fall.

1.9. — La Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 30/12/2021, ha dichiarato la nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 4), seconda parte, c.p.c. per carenza di potere decisionale in capo al Collegio arbitrale, previo accertamento della titolarità del credito in capo alla controllante poi fallita, sulla base delle seguenti argomentazioni:

- A) la titolarità dell’obbligazione tributaria permane in capo alla società consolidata, ma la titolarità dei diritti maturati è in capo alla consolidante, che deve presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato (previa determinazione del reddito complessivo globale), liquidare l’IRES del gruppo ed effettuare i versamenti dovuti; è dunque la società consolidante ad avere legittimazione ad agire nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate;
- B) il credito verso l’Erario è di pertinenza di SCS, ex controllante, poiché, in regime di consolidato fiscale, creditrice dell’Agenzia delle Entrate per il rimborso delle imposte è solo la controllante, per due ragioni: i) la lettera del TUIR (come interpretata anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 60 del 31 ottobre 2017); ii) la condotta delle parti sino all’apertura del concordato preventivo (v. in particolare la scrittura privata tra SCS e BPS del 14 ottobre 2014 ove BPS chiedeva a SCS di conferirle un mandato irrevocabile ad addebitare le somme rimborsate su un proprio c/c, una volta che le stesse fossero state accreditate dall’Agenzia delle Entrate sul c/c di SCS);
- C) di conseguenza, il Collegio arbitrale mancava del potere di pronunciare il lodo, trattandosi di materia riservata agli organi della procedura fallimentare, poiché l’eventuale credito della ex controllata verso la ex controllante doveva essere accertato esclusivamente dal Giudice Delegato al Fallimento di quest’ultima (art. 52 l. fall.)

2. — Banco Desio (già BPS) ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Fallimento SCS ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il P.M. ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, l’assorbimento del secondo e il rigetto del terzo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. — Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli da 117 a 129 del T.U.I.R., là dove la corte d’appello ha ritenuto che la titolarità del credito fiscale per cui è causa spettasse alla consolidante, e non alla consolidata.

2.2. — Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 l. fall., 829, comma 1, n. 4), seconda parte e 830 c.p.c., in quanto la corte territoriale ha escluso il potere decisionale degli arbitri, stante l'esclusività del rito ex art. 52 l. fall., sul presupposto che il rimborso spettasse alla consolidante poi fallita, e che la consolidata vantasse un credito nei suoi confronti da insinuare al passivo fallimentare; presupposto, questo, errato e perciò contestato con il primo motivo.

2.3. — Con il terzo mezzo si prospetta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4), c.p.c. e 111 Cost., in quanto la motivazione resa dalla corte territoriale sarebbe meramente apparente, e comunque al di sotto del c.d. "minimo costituzionale".

3. — Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni.

3.1. — Occorre innanzitutto sottolineare che si verte in tema di impugnazione di lodo arbitrale per nullità – impugnazione accolta sul piano processuale, per impossibilità degli arbitri di decidere il merito della controversia, ex art. 829, comma 1, n. 4), seconda parte, c.p.c. – con gli evidenti riflessi che ciò comporta sul perimetro del giudizio di legittimità. Da questa prospettiva, infatti, non riveste carattere decisivo la questione della titolarità, formale e sostanziale - in capo alle società consolidate o alla società consolidante - dei diritti di credito vantati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate: il punto dirimente è solo se il collegio arbitrale poteva decidere o meno il merito della controversia; e tale punto assume, logicamente, rilievo preliminare rispetto all'accertamento in concreto della titolarità di cui si è detto, non potendo essere condizionato da quest'ultimo aspetto. Di qui la non conduenza del primo motivo, e la rilevanza invece del secondo.

3.2. — L'ulteriore premessa da svolgere è che deve ritenersi passata in giudicato, in quanto non impugnata da alcuno, la specifica *radio decidendi* in base alla quale «*nel caso di specie non può ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 83 bis L.F., ai sensi del quale, in caso di scioglimento del contratto in cui sia contenuta una clausola compromissoria, il procedimento arbitrale non può essere proseguito*».

Pertanto, non viene qui in rilievo la portata l'art. 83-bis l. fall. in relazione al "contratto di consolidamento fiscale" oggetto di causa, contenente la clausola compromissoria cui la norma citata toglie effetto – sancendo la non perseguibilità del procedimento arbitrale pendente (come nel caso in esame) alla data del fallimento – qualora il contratto sia «sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione», e cioè la sezione IV sugli "effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti" (artt. 72 e ss. l. fall.).

3.3. — Date queste premesse, la decisione impugnata, laddove si dichiara la nullità del lodo arbitrale in quanto *«le ragioni di credito nei confronti di una parte sottoposta a fallimento possono farsi valere solo ed esclusivamente nell'ambito del procedimento di verifica dello stato passivo, principio che risponde ad una esigenza pubblicistica basata sul criterio della par condicio creditorum e che paralizza l'effetto attributivo della cognizione ad arbitri»*, è corretta, anche se la relativa motivazione – pur non essendo apparente, né inferiore al cd. "minimo costituzionale" (non risultando affetta dai gravi vizi tassativamente declinati da questa Corte, a partire a Cass. Sez. U., n. 8053 del 2014), con conseguente infondatezza del terzo motivo – merita tuttavia di essere precisata.

4. — Per stabilire se il collegio arbitrale avesse o meno la *potestas iudicandi* negata dalla corte d'appello, non occorre infatti accertare previamente la titolarità del credito fiscale che la ex controllata rivendica nei confronti della ex controllante, ora fallita; occorre invece guardare alla natura e all'oggetto della domanda che è stata sottoposta agli arbitri.

4.1. — Al riguardo, a pag. 7 del ricorso si legge: *«(...) Su tali basi, ed in considerazione del fatto che il contratto di consolidato prevedeva all'art. 19 una clausola compromissoria che imponeva di rimettere "ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto e comunque connessa al contratto ... alla determinazione di un collegio arbitrale ..." (cfr. all. 1, pag. 7), è stata dunque introdotta una procedura arbitrale funzionale i) a sentir accertato che l'importo de quo ed i relativi interessi sono di spettanza esclusiva della Banca e ii) a sentir*

conseguentemente condannata la S.C.S a consegnare detto importo ed i relativi interessi all'Istituto».

Inoltre, dalla sentenza impugnata risulta che con il lodo arbitrale, una volta *«riconosciuta la Banca Popolare di Spoleto s.p.a. quale titolare del credito di euro 2.363.102,46 , come rimborso della maggiore IRES versata nei periodi di imposta dal 2007 al 2011 , nei confronti dell'Erario, era stato imposto al Fallimento Spoleto Crediti e Servizi s.c.a.r.l. di non conteggiare tale importo nel proprio patrimonio e di rimetterlo per intero alla Banca Popolare di Spoleto appena lo stesso fosse stato erogato dall'Agenzia delle Entrate».*

4.2. — Risulta allora evidente che in sede arbitrale la ex consolidata ha spiegato contro la ex consolidante, poi fallita, una domanda di accertamento della titolarità di un credito nei suoi confronti, e di condanna della stessa a corrispondere il relativo importo, con gli interessi, in proprio favore. Una simile domanda, una volta esclusa l'applicabilità dell'art. 83-bis l.fall., non poteva che essere svolta in sede fallimentare, stante l'esclusività dell'accertamento del passivo nella sede concorsuale, secondo il rito fallimentare, ai sensi degli artt. 52 e 93 ss. l. fall.

Dal canto suo, il collegio arbitrale ha, come visto, proseguito il giudizio nonostante il sopravvenuto fallimento della ex consolidante e, nell'accogliere la domanda, ha affermato la titolarità del credito in capo alla consolidata e ha condannato il Fallimento ad un *facere*, segnatamente a «non conteggiare» detto credito nel patrimonio fallimentare e a «rimetterlo per intero alla Banca Popolare di Spoleto appena lo stesso fosse stato erogato dall'Agenzia delle Entrate».

Ma un'azione di accertamento del credito verso il fallito e di condanna del curatore fallimentare al suo pagamento, come non è suscettibile d'essere intrapresa fuori dal contesto della verifica del passivo, così non può essere proseguita dal creditore, nei riguardi della curatela, nemmeno in sede arbitrale (cfr. Cass. n. 4453 del 2016; Cass. Sez. U., n. 5694/2023).

5. — Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

6. — Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 18/06/2026.

La Consigliera Estensore

Paola Vella

Il Presidente

Francesco Terrusi